



Cod. COM. 43054

---

**COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 19 del 09-04-2019

**Oggetto:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. APPLICAZIONE DEL D.L. 20 FEBBRAIO 2017, N.14 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18 APRILE 2017, N. 48, COSI' INTEGRATO DAL DECRETO SALVINI (DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 2018, N.113 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI LEGGE 132 DEL 1 DICEMBRE 2018).

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **nove** del mese di **aprile**, alle ore **18:00**, nella Residenza municipale, il Commissario Straordinario, Dott. SALVATORE ANGIERI, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Partecipa, con funzioni di assistenza, il Segretario Comunale Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI.

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Polizia locale ed amministrativa – Commercio – Suap”, dott.ssa Barbara Foglia:

PREMESSO che:

- il decreto legge sulla sicurezza del 20 febbraio 2017, n. 14 “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città*” e la relativa legge di conversione del 18 aprile 2017, n. 48 contengono un insieme di disposizioni e misure applicative il cui obiettivo è potenziare l’intervento degli enti territoriali e delle forze di polizia nella lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento delle forze e la programmazione di interventi integrati;
- l’articolo 4 della legge 18 aprile 2017, n. 48 dispone che per sicurezza urbana è da intendersi il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della Città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, con recupero delle aree o dei siti degradati, eliminando i fattori di marginalità e di esclusione sociale, attuando misure di prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, promuovendo la cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
- l’articolo 8 della legge 18 aprile 2017, n. 48 reca modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare all’articolo 50, comma 5, riconoscendo al sindaco il potere di adottare ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o di degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio per il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche; l’articolo 54, comma 4-bis, è così sostituito: “*I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.*”;
- l’articolo 9 del decreto legge sulla sicurezza n. 14 del 20 febbraio 2017, successivamente riformulato dal decreto Salvini (Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito con modificazione con legge n. 132 del 1 dicembre 2018) prescrive misure cogenti a tutela del decoro di particolari luoghi disponendo:

- comma 1: “*Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle*

*forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto"; l'ordine di allontanamento ha la durata di 48 ore;*

*- comma 2: "Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma."*

*- comma 3: "Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.";*

*- comma 4: "Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.";*

- il regolamento di Polizia Urbana si pone dunque, come strumento di disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme sovraordinate e con le finalità dello Statuto della Città di Treia, dei comportamenti e delle attività che influiscono sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente;
- tale strumento di determinante importanza per la vita di una comunità, non può che risultare un contenitore di norme duttile, capace di recepire e sintetizzare in regole comuni le mutate esigenze che, di volta in volta, emergono dalla collettività anch'essa interessata da un processo di costante e continua trasformazione;
- la nuova normativa intende promuovere il *rispetto e la tutela della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici*";

CONSIDERATO che:

- questa Amministrazione ha come finalità il contrasto di fenomeni in grado di impedire la libera fruizione dello spazio pubblico in diverse zone del territorio comunale, tra le quali è possibile individuare aree urbane sensibili, dove attivare l'attività di controllo e di dissuasione di comportamenti pregiudizievoli della sicurezza dei cittadini, della civile convivenza, della quiete pubblica e del decoro urbano;

- i plessi scolastici, di ogni ordine e grado, dove la presenza assidua di giovani ed in particolare di minori suggerisce di prestare una particolare attenzione alle frequentazioni ed ai comportamenti devianti, possono essere fatti oggetto delle prescrizioni di cui al già citato articolo 9 della legge n. 14 del 20 febbraio 2017 e ss.mm.ii., con previsione di disporre l'ordine di allontanamento (daspo urbano) in caso di comprovata necessità;
- analogamente, le aree adibite a verde pubblico, dove comportamenti illeciti o contrari al vivere civile possono rappresentare un fattore di dissuasione alla presenza di fasce di popolazione che ne dovrebbero rappresentare i maggiori frequentatori, abbisognano di particolare tutela;
- da quanto sopra rappresentato e dall'attività di presidio e di controllo svolta negli ultimi anni dalla Polizia Locale e dalle altre Forze di Polizia, è desumibile che le aree del Comune di Treia che possono essere fatte oggetto delle prescrizioni del già citato articolo 9 possano essere individuate, ai fini dell'applicazione di particolari divieti e misure a tutela del decoro, della sicurezza, della libera accessibilità e fruizione di aree ed infrastrutture previste da norme di legge e nel presente regolamento, nelle aree di interesse così come individuate nell'articolo 32 del regolamento di Polizia Urbana facente parte integrante del presente provvedimento;

RILEVATO che:

- la previsione e mappatura delle richiamate zone sensibili di cui all'articolo 32 del regolamento di Polizia Urbana *“Individuazione delle aree di cui all'articolo 9, commi 1-2-3-4 del Decreto sulla sicurezza n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito con legge di conversione n. 48 del 18 aprile 2017 (DASPO URBANO) e modificato con D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modifiche, in legge 1 dicembre 2018, n. 132”*, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell'applicazione di misure di tutela del decoro, della sicurezza e della libera accessibilità, costituiscono opportuna traduzione di quanto normativamente asserito dalla normativa vigente opportunamente modificata ed integrata da ultimo dal Decreto Salvini, rappresentandone la contestualizzazione a livello locale;
- al fine della corretta applicazione delle novità introdotte dalla citata normativa, è necessario esplicitare il divieto di occupazione degli spazi pubblici con comportamenti che ne impediscono l'accessibilità e la libera fruizione;

RITENUTO, pertanto, di approvare il testo del regolamento di Polizia Urbana, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- gli articoli 77 e 87 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il D.Lgs. n. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*;
- il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;
- il decreto legge 201/2011, convertito nella legge 23 dicembre 2011, n. 201 ed, in particolare, l'articolo 31, comma 2;
- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, Testo unico dell'ambiente;
- il decreto legge 4 ottobre 2018 n.113, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- il Decreto Salvini - decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 1 dicembre 2018;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”;

PRESO ATTO, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap" e dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto non comportando il presente regolamento riflessi diretti ed indiretti sulla spesa pubblica;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di APPROVARE il regolamento comunale di Polizia Urbana, allegato alla presente proposta, composto da n. 35 articoli ed un testo allegato con il dettaglio delle sanzioni amministrative applicabili per singole violazioni regolamentari;
- di DARE ATTO che alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le norme – o parti di esse – contenute in altri regolamenti comunali, provvedimenti ordinatori e disposizioni che risultano in contrasto con lo stesso regolamento;
- di DARE ATTO, inoltre, che l'approvazione del presente atto deliberativo non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente;
- di DARE ATTO, infine, che il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.

IL RESPONSABILE V SETTORE  
F.to dott.ssa Barbara Foglia

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”, dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

RICHIAMATI:

- ì il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 *“Modifiche al sistema penale”*;
- ì il decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*;
- ì il decreto legge 4 ottobre 2018 n.113 *“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”*, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, in legge 1 dicembre 2018, n. 132 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 16/11/2018, acquisito al prot. n. 20.645 del 04/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di questo Ente e nominato il Dott. Salvatore Angieri quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa;

**D E L I B E R A**

1. di CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di APPROVARE il regolamento comunale di Polizia Urbana, allegato alla presente proposta, composto da n. 35 articoli ed un testo allegato con il dettaglio delle sanzioni amministrative applicabili per singole violazioni regolamentari;
3. di DARE ATTO che alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento sono da considerarsi abrogate tutte le norme – o parti di esse – contenute in altri regolamenti comunali, provvedimenti ordinatori e disposizioni che risultano in contrasto con lo stesso regolamento;
4. di DARE ATTO, inoltre, che l'approvazione del presente atto deliberativo non comporta alcun impegno di spesa per l'Ente;
5. di DARE ATTO, infine, che il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.-

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario  
F.to Dott. SALVATORE ANGIERI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

---

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000**

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 09-04-2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

---

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 16-04-2019 al 01-05-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 16-04-2019

Il Responsabile del I Settore  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa ALESSANDRA SECONDARI

---

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	Segr.
---	---	---	---	---	-------